

Articolo 12

Ineleggibilità e Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Generale, in quanto ineleggibili, coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) abbiano subito applicazione di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - e) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di esperienza e di idoneità etica (requisiti di onorabilità), di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo;
 - f) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso;
 - g) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che rivestano cariche politiche e di partito a tutti i livelli o che siano cessati da tali cariche da meno di due anni;
 - h) i sindaci ed i presidenti di Province e Regioni, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e gli amministratori delle Comunità Montane;
 - i) i candidati alle elezioni politiche nazionali e europee e amministrative di qualsiasi livello.
 - j) Il Presidente e i componenti dei Consigli circoscrizionali, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra enti locali; il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni dei Comuni, il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgl. 18 agosto 2000, n. 267
2. La carica di consigliere è incompatibile con:
 - a) la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di componente del Collegio dei Revisori della Fondazione, di Direttore della Fondazione;
 - b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente, fino al terzo grado incluso, di un componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore;

- c) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite dalla Fondazione ed in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del medesimo;
- d) la carica di componente degli organi di indirizzo, di amministrazione, di controllo e di Direttore o di Segretario Generale di altre fondazioni di origine bancaria;
- e) i dipendenti, gli amministratori e coloro che svolgono funzioni di controllo degli Enti designanti da cui proviene la designazione, nonché tutti i soggetti legati ad essi da consolidati rapporti di collaborazione;
- f) la carica di amministratore, direttore generale o dipendente del gestore patrimoniale della Fondazione.

3. Altre incompatibilità:

I soggetti che svolgono funzioni d'amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni d'amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate o presso le società concorrenti della stessa o di società del suo gruppo di cui all'art. 4, c. 1, lettera g) bis del D. Lgs. 153/99.

3 bis. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.

3 ter. chiunque abbia ricoperto la carica di componente negli Organi della Fondazione non può assumere cariche negli Organi della Banca conferitaria prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico